



COSTITUZIONE ETICA

Federazione nazionale degli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

A cura dell'Avv. Laila Perciballi
Coordinatrice del Gruppo di Lavoro

Gruppo di Lavoro: Massimo Angelelli, Angelo Di Naro, Fabrizio Mastro, Daniele Rodriguez, Tiziana Rossetto, Francesco Siano, Valeria Gorga, Claudio Gualanduzzi, Valentina Antognozzi, Marco Tonelli, Renato Riposati, Nicola Filippo Titta, Patrizia Galantini, Paola Pirocca, Antonella Abbinante, Maurizio Luperini, Domenico Pignataro, Stefania Piscicelli, Raffaella Citro, Cesare Ferrari, Daniela Fiore, Mauro Montesi, Enrica Alessandra Pagliari, Valerio Ponti, Antonio Serafin, Cristian Botti, Rodolfo Sardone, Marco Croce, Gianni Gruppioni, Massimo Sitzia, Elisa Biancardi, Davide Ghitti, Fabiana Rossi, Deborah Balbino, Flavio Del Bianco, Roberta Famulari, Donatella Ussorio, Lidia Broglia, Francesco Famà, Roberto Genovese Caserta, Alessia Cabrini, Salvatore Di Stefano, Gemma Rocco, Saverio Stanziale, Bruno Lorefice, Francesco Cerroni, Maria Paola Colatei, Antonio Pecorino, Luca Tagliabue, Gabriella Casu, Michele Senatore.

La Costituzione etica è stata approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021 ed i suoi "Principi Fondamentali" (artt. 1-48) sono stati successivamente incorporati come parte comune nei codici deontologici della Federazione, come da progetto ideato dall'avv. Laila Perciballi su incarico della FNO.

INTRODUZIONE

La Costituzione etica è un documento *nobile*, una *guida* per le professioni sanitarie del nostro Paese e rappresenta un cardine unico su cui fondare l'agire professionale; un punto di riferimento stabile e autorevole per progredire con coerenza ed equilibrio.

* * *

Il 15 febbraio 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 3, nasceva la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), che oggi rappresenta 19 profili sanitari e poco meno di 160.000 professionisti iscritti ai 59 Ordini distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La formazione della FNO TSRM e PSTRP e l'attuazione della legge 3/2018, la cui piena realizzazione attende ancora alcuni ultimi contributi, ha affrontato e continua a fronteggiare complessità ineludibili, che vanno oltre la numerosità delle professioni sanitarie rappresentate e che attengono soprattutto all'eterogeneità che le caratterizzano.

Nel 2018, il contesto inizialmente disponibile per attuare la norma era oggettivamente inadeguato: i precedenti Collegi TSRM, pur formalmente trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, erano sottodimensionati. Tra i molti da realizzare, l'obiet-

tivo prioritario, pertanto, fu quello di censire i professionisti, iscrivendoli agli albi e, dal 2019, agli elenchi speciali a esaurimento. Si è da subito determinato uno scarto tra quel che i professionisti censiti, ovvero iscritti, hanno legittimamente richiesto fin da subito e ciò che l'Istituzione non era ancora in grado di fornirgli. Inoltre, la visione *dalla base* delle singole professioni sanitarie non era ancora integrata con l'identità comune promossa *dall'alto* della norma.

In questo contesto e sulla base di tali premesse, la formazione e la crescita della FNO TSRM e PSTRP possono essere paragonate ad un *caleidoscopio*. Come nel caleidoscopio, dove i frammenti di vetro di diversi colori si uniscono in un gran numero di configurazioni affascinanti e mutevoli, così le diverse professioni sanitarie, la Federazione nazionale e i 59 Ordini hanno collaborato e continuano a cooperare per strutturare *una realtà vibrante e in costante evoluzione*. Nel panorama complessivo dello Stato italiano ogni profilo professionale TSRM e PSTRP rappresenta *un frammento unico* ed essenziale per la bellezza dell'*insieme*, contribuendo con la propria specificità, competenza e integrazione a creare un quadro ricco di sfaccettature e opportunità nel tessuto del Servizio sanitario nazionale.

La riflessione sulla forzata coesistenza che si sarebbe venuta a creare tra la dimensione pratica e quella ideale *della base*, con la prima affannosamente impegnata a realizzare quel che la seconda si aspettava e a volte pretendeva, ha portato al convincimento che si dovesse investire in quegli ambienti istituzionali che, per i temi affrontati, erano maggiormente predisposti alla *fruttuosa coesistenza tra le diversità*.

Partendo da questo convincimento, il 4 maggio 2019 il Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP approvava il progetto “*Etica, deontologia e responsabilità professionale quali comune codice denominatore*” con il relativo gruppo di lavoro composto dai rappresentanti istituzionali di ciascuna professione. Nel tempo, ognuna di queste si era dotata di un proprio Codice deontologico e l’idea iniziale di armonizzarli in un unico documento si dovette confrontare con le legittime e giuste esigenze di preservare la singolare tipicità delle regole deontologiche di ogni contesto professionale. Ben presto ci si rese conto che per la realizzazione del progetto serviva qualcosa che spingesse lo sguardo lontano, che ne ampliasse ed elevasse la visione, affinché le persone, le relazioni e i loro contesti potessero essere osservate da una nuova prospettiva, quindi assumere nuovi significati. Pertanto, il progetto federativo doveva avere un profilo differente in cui ogni singolo professionista si potesse riconoscere *non attraverso quel che fa, bensì per quel che è*, cioè attraverso i termini valoriali che pone alla base del suo agire; era necessario pensare a un documento i cui contenuti potessero essere riconosciuti e adottati come base valoriale comune, partendo dalla quale ognuna delle professioni rappresentate avrebbe poi revisionato il proprio Codice deontologico.

Queste riflessioni diedero vita alla Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP, un documento che trascende la mera definizione di norme e regole, per riflettere l’anima stessa delle professioni sanitarie e dei principi valoriali che le animano nell’adempimento del loro *nobile* compito quotidiano.

Dal giugno del 2019, mentre era alle porte la sfida globale alla pandemia da Covid-19, che avrebbe segnato inevitabilmente l'intero percorso, il gruppo di lavoro e il relativo gruppo di coordinamento si posero come obiettivo quello di individuare le *parole chiave* per l'insieme dei professionisti; attorno alle stesse sarebbe stato possibile sviluppare gli elementi valoriali comuni. Attraverso un complesso lavoro di ricerca, studio bibliografico e confronto in tema di etica, deontologia e normativa di riferimento furono individuate le parole chiave – connesse ad altrettante macroaree tematiche – che costituiscono la base portante del documento: Persona, Responsabilità, Salute, Relazione, Informazione, Consenso, Multiprofessionalità, Competenza, Riservatezza e segreto professionale, Equità.

I mesi di lavoro successivi si sono focalizzati sulla redazione e attenta revisione del documento, intervallati da consultazioni interne ed esterne che, insieme al contributo specialistico degli esperti, hanno portato alla stesura della versione finale del documento.

Il 3 luglio 2021, a Roma, presso l'auditorium Antonianum, alla presenza dell'allora Ministro della Salute, Roberto Speranza, viene presentata la Costituzione etica approvata il giorno prima e all'unanimità dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP. Questo momento ha segnato il culmine di un lungo e meticoloso percorso di integrazione, ricerca e sviluppo del documento, che si è rivelato cruciale per la definizione di principi valoriali condivisi per le professioni sanitarie, potenzialmente tutte, non solo quelle TSRM e PSTRP. Il termine *Costituzione*, in luogo di *Codice* inizialmente individuato, non era casuale ma ha sposato la duplice eccezione del termine quale elemento sia fondante che strutturale. Anche il Ministro Speranza,

in occasione dell'evento, ha sottolineato l'armonia dei valori espressi nella Costituzione etica con quelli della nostra Costituzione repubblicana, affermando: *“Nella Costituzione etica ho trovato valori che sono in piena sintonia con la Costituzione della nostra Repubblica... Complimentandomi con la FNO TSRM e PSTRP per la lodevole iniziativa, che auspico possa essere uno spunto di riflessione per/con le altre Federazioni e Consigli nazionali, invito ogni singola/o iscritta/o agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento dei vostri Ordini a leggere la Costituzione etica e a testimoniarla nel quotidiano agire professionale”*.

* * *

La Costituzione etica è stata approvata, all'unanimità,
dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP
in data 2 luglio 2021.

Informazioni di dettaglio nel sito Internet
della FNO TSRM e PSTRP:
<https://www.tsrp-pstrp.org>

COSTITUZIONE ETICA

Parte I

PERSONA

Articolo 1

Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Articolo 2

Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Articolo 3

La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Articolo 4

La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi

nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Articolo 5

Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Articolo 6

Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Articolo 7

Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporta la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II

RESPONSABILITÀ

Articolo 8

Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 9

Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Articolo 10
**Responsabilità nei confronti
dei professionisti sanitari**

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Articolo 11
Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Articolo 12
Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Articolo 13

Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III

SALUTE

Articolo 14

Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Articolo 15

Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Articolo 16

Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Articolo 17

Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

Parte IV

RELAZIONE

Articolo 18

Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Articolo 19

Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Articolo 20

Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari.

Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'équipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Articolo 21

Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Articolo 22

Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

Parte V

INFORMAZIONE

Articolo 23

Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Articolo 24

Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e

sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Articolo 25

Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Articolo 26

Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Articolo 27

Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI

CONSENSO

Articolo 28

Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Articolo 29

Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Articolo 30

Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Articolo 31

Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Articolo 32

Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Articolo 33

Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII

MULTIPROFESSIONALITÀ

Articolo 34

Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

Parte VIII

COMPETENZA

Articolo 35

Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Articolo 36

Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Articolo 37

Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Articolo 38

Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Articolo 39

Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Articolo 40

Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Articolo 41

Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

Parte IX

RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 42

Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Articolo 43

Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Articolo 44

Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X

EQUITÀ

Articolo 45

Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Articolo 46

Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Articolo 47

Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Articolo 48

Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

INDICE

Introduzione	3
--------------------	---

COSTITUZIONE ETICA

Parte I PERSONA

Articolo 1	
Definizione di persona.....	11
Articolo 2	
Il professionista sanitario	11
Articolo 3	
La persona assistita.....	12
Articolo 4	
La persona di riferimento.....	12
Articolo 5	
Centralità della persona.....	13
Articolo 6	
Rapporto con i colleghi e con le altre professioni.....	14
Articolo 7	
Ricerca scientifica e sperimentazione clinica	15

Parte II RESPONSABILITÀ

Articolo 8	
Definizione di responsabilità.....	17
Articolo 9	
Responsabilità nei confronti della persona assistita.....	17

COSTITUZIONE ETICA

Articolo 10	
Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari	18
Articolo 11	
Responsabilità nei modelli organizzativi	18
Articolo 12	
Responsabilità nei confronti dell'ambiente	18
Articolo 13	
Conflitti di interesse	19

Parte III SALUTE

Articolo 14	
Definizione di salute.....	21
Articolo 15	
Promozione della salute	21
Articolo 16	
Prevenzione e precauzione.....	22
Articolo 17	
Accesso al servizio sanitario nazionale	23

Parte IV RELAZIONE

Articolo 18	
Definizione di relazione di cura.....	25
Articolo 19	
Qualità della relazione di cura	25
Articolo 20	
Relazione con i familiari della persona assistita.....	26
Articolo 21	
Lealtà comunicativa.....	26
Articolo 22	
Il tempo di relazione è tempo di cura	27

Parte V INFORMAZIONE

Articolo 23	
Definizione di informazione e comunicazione.....	29
Articolo 24	
Informazione alla persona nella relazione di cura.....	29
Articolo 25	
Informazione sanitaria al pubblico.....	30
Articolo 26	
Pubblicità sanitaria	31
Articolo 27	
Informazione nelle reti digitali.....	32

Parte VI CONSENSO

Articolo 28	
Definizione di consenso	33
Articolo 29	
Consenso informato.....	33
Articolo 30	
Dissenso e revoca	34
Articolo 31	
Persona minore di età.....	34
Articolo 32	
Persona con ridotta capacità	35
Articolo 33	
Persona incapace	35

Parte VII
MULTIPROFESSIONALITÀ

Articolo 34	
Attività multiprofessionali.....	37

Parte VIII
COMPETENZA

Articolo 35	
Definizione di competenza.....	39
Articolo 36	
Competenza nell'esercizio della professione	39
Articolo 37	
Consulenza e supervisione.....	40
Articolo 38	
Limiti della propria competenza.....	40
Articolo 39	
Aggiornamento della propria competenza.....	40
Articolo 40	
Competenza digitale.....	41
Articolo 41	
Trasmissione della competenza agli studenti.....	41

Parte IX
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 42	
Riservatezza.....	43
Articolo 43	
Segreto professionale.....	43
Articolo 44	
Trattamento dei dati personali	44

Parte X
EQUITÀ

Articolo 45	
Definizione di equità	45
Articolo 46	
Equità in salute	45
Articolo 47	
Ruolo del professionista	46
Articolo 48	
Equità e non conflittualità	46